

**STATUTO
INSIEME PER UN RESPIRO APS**

ARTICOLO

1

(Denominazione, sede e durata)

- 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata " **Insieme per un Respiro Aps** ", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
- 2) L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, assumendo la denominazione di "Insieme per un Respiro - APS" senza necessità di ulteriori formalità.
- 4) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

- 5) La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Marano Marchesato (CS) in via Kennedy n. 6 , peraltro potrà istituire sedi, uffici, rappresentanze su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale è atto di ordinaria amministrazione e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 6) La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO

2

(Scopo, finalità e attività)

- 1) L'Associazione, apolitica e con struttura democratica, non ha scopo di lucro e il suo fine ultimo è quello di sostenere le persone colpite ed emotivamente toccate dalle Patologie Rare del Polmone, con particolare riferimento alla fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e in genere alle malattie interstiziali polmonari evolutive fibrosanti, promuovendo, nell'ambito della regione Calabria e Basilicata, ogni iniziativa utile a migliorare la loro qualità di vita.
- 2) Essa persegue le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante il supporto e lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dal dispositivo dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e precisate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3) Per concretizzare le attività di interesse generale, l'Associazione promuove tutta una serie di attività specifiche, quindicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Essa:

- a)** partecipa all'acquisto di attrezzature ospedaliere e/o attrezzature in genere, necessarie per la cura delle persone toccate dalle patologie polmonari;
- b)** organizza e finanzia specifici progetti e premi di ricerca sulle malattie polmonari rare;
- c)** stipula accordi con industrie farmaceutiche e altri enti che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie o supporti per le malattie rare;
- d)** promuove interventi di sostegno economico ai malati che ne facciano richiesta per mancanza di adeguati mezzi di sostentamento o per difficoltà economiche sopravvenute;
- e)** offre un servizio di supporto psicologico;
- f)** promuove azioni tese a pubblicizzare e realizzare progetti di riabilitazione respiratoria;
- g)** sensibilizza sull'importanza umana e civile del dono degli organi, sulla appropriatezza del trapianto di polmone e sulla pericolosa relazione delle malattie respiratorie rare con l'ambiente e lo stile di vita (in particolare l'esposizione al fumo delle sigarette e l'esposizione ambientale o professionale a sostanze tossiche);
- h)** promuove in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagnedi sensibilizzazione, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo o di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi;

i) promuove o favorisce momenti di incontro per lo scambio di esperienze, richieste, corrispondenza, attraverso pubblicazioni, applicazioni e siti internet, facendo pubblicità e propaganda in ogni forma utile al conseguimento degli scopi dell'associazione;

l) partecipa alla messa a punto di percorsi per la presa in carico dei pazienti con malattie rare del polmone, con particolare attenzione alle forme con fibrosi polmonare ed al trapianto di polmone; collabora alla costruzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA); supporta la presa in carico dei pazienti presso i centri di riferimento regionali; informa i soci sui percorsi sviluppati a livello regionale e sui Centri di riferimento per le malattie rare polmonari;

m) organizza convegni e incontri specifici sui diritti esigibili, e fornisce un supporto, anche in collaborazione con altri Enti istituzionali e associativi, per indirizzare i pazienti alla miglior presa in carico;

n) sostiene attivamente le azioni del governo regionale e nazionale per leggi specifiche e di maggior tutela per le persone con malattia polmonare rara e spinge per l'inserimento delle rappresentanze dei pazienti negli organi decisori a livello regionale e nazionale sulle malattie polmonari rare.

o) negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e

giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei propri scopi istituzionali nel pieno rispetto del dettato del D. Lgs n. 117/2017.

4) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

6) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO

3

(Numero e ammissione degli associati)

1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono

lo scopo e le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Sono ammesse anche persone giuridiche qualialtre associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzosettore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero sia inferiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delleAssociazioni di promozione sociale.

2) Ci sono 2 categorie di soci:

a) Ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

b) Sostenitori, sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

3) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare alConsiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

a) L'indicazione del nome, cognome, o denominazione per le personegiuridiche, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente ilpresente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissionesecondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitàperseguite le attività di interesse generale svolte;

5) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6) Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

8) Le persone giuridiche di cui al punto 2) partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ARTICOLO

4

(Diritti e obblighi degli associati)

1) Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) esaminare i libri sociali;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e

controllarne l'andamento;

e) frequentare i locali dell'Associazione;

f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2) Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO

5

(Perdita della qualifica di associato)

1) La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

2) L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

3) Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi

del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere, entro 30 giorni, all'Assemblea che prenderà la decisione definitiva con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5) I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

6) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

7) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO

6

(Quota associativa)

1) È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilire le quote di adesione dei soci . Il rinnovo annuale della quota associativa deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza dell'associato per morosità.

2) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO

7

(Organi)

1) Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

2) Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO

8

(Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, utilizzando qualsiasi mezzo atto a far pervenire l'informazione ai soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti Il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il voto può essere espresso attraverso i mezzi di comunicazione elettronici e/o applicazioni Internet (mail, teleconferenza, ecc.) o in presenza.

2) Ciascun associato ha un voto.

3) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avvisodi convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2/1 associati.

4) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio;

c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in

prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea può svolgersi anche in teleconferenza, attraverso mezzi di comunicazione elettronici e/o applicazioni Internet, purché indicati nell'avviso di convocazione.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei rappresentanti per delega, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

8) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

9) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

E' validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il

voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

ARTICOLO

9

(Consiglio Direttivo)

1) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2) Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a)** amministrare l'Associazione;
- b)** attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c)** formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d)** predisporre il Bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e)** predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f)** deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g)** deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h)** curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di

proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

1) nominare al proprio interno un Tesoriere, un Segretario e unVice-Presidente.

3) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per ladurata di tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degliamministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovveroindicate tra i propri associati, dagli Enti associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci. Ai componenti degliorgani sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

6) A parità di voti prevale la tesi sostenuta dal Presidente.

7) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche telematicamente, previa convocazione specifica da parte del Presidente, con piattaforme che consentano l'identificazione della persona collegata.

8) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita,

attraverso una comunicazione telematica. In casi di particolare urgenza è possibile dare un preavviso di sole 24 ore, motivando l'urgenza. È altresì possibile l'utilizzo della delibera ad circolandum (cioè trasmessa via e-mail ai consiglieri che rispondono con lo stesso mezzo a stretto giro di posta) per motivate indifferibili urgenze, da ratificare alla prima riunione ordinaria del Direttivo.

9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO

10

(Presidente)

1) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed ingiudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.

4) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In particolare:

- a)** dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - b)** può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogninatura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti ed a Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - c)** ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - d)** convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - e)** sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - f)** in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5)** Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento

del Presidente.

ARTICOLO

11

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario, se nominato, cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

1) Il Tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO

12

(Patrimonio)

1) Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO

(Divieto di distribuzione degli utili)

1) Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO**14****(Risorse economiche)**

1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,
- b) rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO**15****(Bilancio di esercizio)**

1) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; l'esercizio ha decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno.

2) Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO

16

(Libri)

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a)** libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b)** registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d)** libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

2) Gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede legale dell'Associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo oppure mediante la via informatica, inviando una richiesta scritta a mezzo mail al Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro 10 giorni.

3) I libri sociali possono essere tenuti anche in

archiviotelematico, con stampa e firma solo annuali.

ARTICOLO

17

(Volontari)

1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

5) Gli associati che prestano servizio di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO

18

(Lavoratori)

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO

19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

A norma dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i Ente del terzo settore individuato/i dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO

20

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.